CAMERA DEI DEPUTATI N. 1782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TANZARELLA, SALES, SODA, PAOLONI, SCERMINO, INCORVAIA, NOVELLI, ROTUNDO, MANGANELLI, SORIERO, DE BENETTI, PAISSAN, DANIELI, FERRANTE, CENNAMO, NAVARRA, CALZOLAIO, TRIONE, NARDONE, LUMIA, ARLACCHI, VIOLANTE, CHIAROMONTE, RINALDI, BELLEI TRENTI, DI STASI, LENTI, SAIA, STAMPA, LUIGI MARINO, MONTICONE, JERVOLINO RUSSO, CARLESIMO

—

Norme per l'attuazione del diritto di asilo

Presentata il 15 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge sul diritto d'asilo ha innanzi tutto l'obiettivo di dare piena attuazione al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, che garantisce il diritto d'asilo allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche. Per altro verso lo stesso comma rinvia alla legge ordinaria per la determinazione delle condizioni d'esercizio di un tale diritto.

La materia è regolata in Italia dalla legge n. 39 del 1990, la cosiddetta « Legge Martelli », di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 416 del 1989, recante « Norme urgenti in materia di asilo politico, d'ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato ».

Inoltre con la legge 24 luglio 1954, n. 722, è stata recepita nell'ordinamento giuridico nazionale la Convenzione di Ginevra sullo *status* dei rifugiati. Occorre sottolineare come, al momento della ratifica di questa Convenzione, lo Stato italiano avesse posto una riserva di natura geografica che ne limitava l'applicazione, ai soli rifugiati di origine europea. Tale riserva è stata abolita con l'entrata in vigore della citata « legge Martelli ».

La presente proposta di legge si propone, quindi, di fornire un testo specificatamente rivolto alla materia del diritto d'asilo, così da superare quell'elemento di urgenza che connota la « legge Martelli » e che ha condotto ad accorpare le previsioni riguardanti i rifugiati e gli immigrati (proprio per ciò il Governo si era impegnato a presentare un disegno di legge organico sul diritto d'asilo, accettando l'ordine del giorno del 20 gennaio 1990).

Andare oltre il momento dell'emergenza significa anche riconoscere l'esatta portata del problema dei richiedenti asilo.

In questo senso, i dati della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato forniscono un quadro estremamente chiaro.

Nel 1992 la Commissione ha esaminato 6042 domande, respingendone 5449 ed accogliendone 226; nello stesso anno le nuove domande di asilo erano state circa 2500. Nel 1993 le domande sono state solo 1646, di cui 1508 respinte e 138 accolte.

Si tratta, quindi, di un fenomeno di portata numerica certamente non ampia, efficacemente regolabile con uno strumento legislativo *ad hoc*.

Infatti, la materia del diritto d'asilo necessita di tutta una serie di specifiche previsioni normative in tema di ricorsi giurisdizionali, ricongiungimenti familiari, rifugiati di fatto, modalità di presentazione della domanda di asilo, espressamente previsti nella presente proposta di legge, mentre la « legge Martelli » non li affronta oppure li tratta solo marginalmente.

Infine, occorre non dimenticare il contesto creato dai recenti accordi internazionali a cui l'Italia ha aderito: la legge di ratifica dell'Accordo di Schengen che prevede l'obbligo di esaminare la domanda di asilo ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e la Convenzione di Dublino sulla determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati dell'Unione europea. Inoltre, le risoluzioni del Consiglio europeo di Edimburgo impegnano i Paesi membri ad armonizzare entro il 1995 le politiche nazionali in materia di asilo.

Da quanto fin qui descritto, appare evidente la necessità, oltre che l'utilità, di una legge che attui il dettato dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

La presente proposta di legge presenta quattordici punti qualificanti, meglio individuati nella disamina degli articoli che seguono:

1) viene finalmente attuato il diritto di asilo previsto dalla Costituzione;

2) viene riconosciuto il diritto di asilo anche ai rifugiati di guerra, attualmente « rifugiati di fatto »;

3) viene prevista la possibilità di avanzare la richiesta di asilo al di fuori del territorio italiano;

4) viene introdotto il concetto di inammissibilità per manifesta infondatezza, volto a scoraggiare le domande strumentali;

5) viene prevista la custodia dello straniero respinto alla frontiera in attesa della decisione definitiva sulla sua ammissione al territorio ed alla procedura di asilo;

6) la nozione di « Paese terzo sicuro » viene rafforzata dall'obbligo di accertamento della riammissione nel Paese terzo del richiedente asilo, per l'espletamento di una giusta procedura di riconoscimento dell'asilo;

7) viene introdotta la possibilità per il richiedente asilo di avvalersi di esperti;

8) viene rivista la composizione della Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato;

9) in caso di ricorso giurisdizionale, è disposta la sospensione automatica del provvedimento impugnato e viene garantito espressamente il diritto al gratuito patrocinio nei casi opportuni;

10) vengono previsti tempi brevi per le procedure amministrative e per quelle giurisdizionali;

11) viene introdotta la possibilità di usufruire dell'assistenza socio-sanitaria anche da parte di richiedenti asilo;

12) viene contemplata la possibilità di una procedura di riconoscimento collettivo in caso di afflussi di massa;

13) vengono introdotte agevolazioni per il ricongiungimento familiare;

14) viene ampliato l'accesso al pubblico impiego.

Articolo 1. Si è ritenuto di costituire un unico *status* di rifugiato, che comprenda la definizione di asilo data dalla Costituzione e la precisi secondo quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra del 1951. Un doppio regime creerebbe, infatti, inutili difficoltà attuative. La formulazione dell'articolo 1 fa in primo luogo riferimento a quanto disposto al terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione: « Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge ».

Inoltre, viene ripresa la formulazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, che all'articolo 1 A prevede: « Ai fini della presente Convenzione, il termine "rifugiato" si applicherà a colui:

... 2) che..., temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di detto timore, avvalersi della protezione di questo Paese, oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra ».

Ai motivi sopra indicati è stato aggiunto quello costituito dal *sesso*, già introdotto con la « legge Martelli ».

Articolo 2. L'articolo risponde alla necessità di affrontare in modo organico un fenomeno che va assumendo sempre maggiore importanza, cioè quello dei cosiddetti rifugiati di fatto.

Abbiamo assistito, negli ultimi anni, ad arrivi di persone, bisognose di protezione, che, per la maggior parte, non rientrano nella definizione di rifugiato offerta dalla Convenzione di Ginevra. Ai flussi di albanesi prima, somali ed ex-jugoslavi poi, il nostro Governo ha risposto con misure di emergenza. In soli quattro anni di applicazione della « legge Martelli », si è perciò dovuto ricorrere, in tre occasioni diverse, a strumenti non previsti dalla vigente normativa in materia di rifugiati.

L'esperienza italiana ha mostrato l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti e la necessità di modificare l'approccio ad un problema che, sul piano numerico, riveste un'importanza certamente superiore a quella dei rifugiati rientranti nella definizione della Convenzione di Ginevra.

Anche a livello europeo si è resa evidente la necessità di giungere a misure più adeguate per affrontare tale problema. Il Parlamento europeo, nel rapporto del dicembre 1993, ha preso atto del nuovo fenomeno e dei problemi connessi.

La definizione supplementare di rifugiato si richiama a quella contenuta nella Convenzione dell'Organizzazione dell'Unità africana del 10 settembre 1969 e nella Dichiarazione di Cartagena sui rifugiati del 22 novembre 1984. A coloro che rientrino in tale definizione viene riconosciuto lo *status* di rifugiato previsto all'articolo 1.

Articolo 3. *Comma 1.* Circa la denominazione della Commissione, si è modificato il nome della Commissione attuale (Commissione centrale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato) in « Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo ». Ciò, oltre che per evitare confusioni terminologiche, in relazione alla formulazione dell'articolo 1, che definisce un diritto più ampio del semplice diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato previsto dalla Convenzione di Ginevra.

Comma 2. Quanto alla composizione della Commissione, si osserva che si è ritenuto di modificare la Presidenza della Commissione stabilita dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, istituendo la presidenza di un alto magistrato. Tale soluzione potrebbe, da un lato, garantire il requisito dell'imparzialità e dall'altro, contemperare, all'interno della Commissione, la prevista presenza di un rappresentante del Ministero dell'interno. Inoltre, il voto di organizzazione non governativa indicata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) darebbe spazio ad esigenze di protezione dei rifugiati e di raffronto con il contesto internazionale.

Quanto alle concrete modalità di organizzazione della Commissione centrale, queste dovranno essere stabilite con regolamento di esecuzione.

Articolo 4. *Comma 1:* lettera *a):* la presentazione della domanda di asilo alla frontiera è già prevista dalla normativa vigente; lettera *b):* la presentazione della domanda alla questura, ancorché non espressamente prevista dalla normativa vigente, è stata più volte dichiarata conforme a legge dalla nostra giurisprudenza ed autorizzata in via amministrativa, oltre che accettata nella prassi. Essa, tra l'altro, consente al cosiddetto « rifugiato *sur place* », cioè a colui che abbia diritto all'asilo per motivi successivi all'ingresso nel territorio, di formalizzare e vedere esaminata la sua richiesta. Anche in relazione a tale ultima esigenza, non si è ritenuto di stabilire un termine perentorio per la presentazione della domanda; lettere *c)* e *d):* quanto alla presentazione della domanda di asilo alla rappresentanza diplomatica o consolare od al comandante di nave od aeromobile italiano, si è ampliata la possibilità di accesso alla procedura stabilita dal regime attuale. L'attuale tendenza dei Governi europei, incluso l'italiano, è quella di anticipare i controlli alle frontiere effettuandoli tramite i vettori al momento dell'imbarco nel Paese di origine o di transito dello straniero. Tale tendenza è espressa in primo luogo dall'Accordo di Schengen, di cui il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica con legge 30 settembre 1993, n. 388. In assenza di adeguate previsioni che garantiscano l'accesso alla procedura di asilo anche al di fuori del territorio nazionale, tali controlli rischiano di non tenere conto della specifica situazione del richiedente asilo e dunque di non proteggere adeguatamente coloro che, pur non essendo in possesso di documenti validi di espatrio, hanno tuttavia diritto all'asilo previsto dall'articolo 1.

Nei casi contemplati dalle lettere *a), b)* e *d),* è previsto, di regola e ove materialmente possibile, un colloquio della Commissione centrale con il richiedente asilo. Nel caso previsto dalla lettera *c)* il colloquio non può che avvenire con il funzionario diplomatico o consolare che riceve la domanda.

I poteri della Commissione centrale risultano ampliati rispetto alla normativa vigente, in quanto essa può decidere se ammettere o meno il richiedente asilo alla procedura e, quindi, al territorio nazionale.

Comma 2. Si è ritenuto opportuno fornire indicazioni precise circa la verbalizzazione della domanda di asilo, al fine di consentire un esame approfondito dei motivi a sostegno della richiesta. Inoltre, un'adeguata informazione ed assistenza dei richiedenti asilo da parte di esperti può anch'essa consentire una chiarificazione dei motivi a sostegno.

Commi 3, 4, 5 e 6. Un esame tempestivo della domanda salvaguarda contemporaneamente il richiedente asilo le cui ragioni siano fondate, che ha diritto ad un pronto riconoscimento dell'asilo, e l'interesse dello Stato a non protrarre inutilmente la propria attività di assistenza.

Il vettore aereo, data la propria velocità di spostamento, può in ogni caso trasmettere la domanda di asilo senza ritardi all'ufficio di polizia del primo scalo nazionale, anche nel caso in cui essa sia stata presentata in luogo lontano dalla Repubblica. Perciò, è sempre possibile un esame tempestivo della domanda. Viceversa, il vettore marittimo può dover percorrere una lunga rotta prima di raggiungere la destinazione italiana. In tal caso, solo la trasmissione della domanda alle autorità diplomatiche o consolari italiane nel primo luogo di scalo può garantire una tempestività dell'esame.

Articolo 5. *Comma 1.* La procedura di inammissibilità è un meccanismo volto a scoraggiare un uso strumentale della domanda di asilo, al solo fine di fare ingresso nel territorio italiano.

L'introduzione di una procedura speciale per manifesta infondatezza della domanda di asilo si conforma alle risoluzioni del Consiglio europeo riunito a Londra nel dicembre 1992, volte ad un'armonizzazione

delle politiche europee in materia di asilo, oltre che alle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite ed alla normativa vigente nella maggior parte dei Paesi europei.

In particolare, le risoluzioni del Consiglio europeo riguardanti: 1) l'opportunità di precludere la domanda di asilo qualora questa sia proposta da persona proveniente da un cosiddetto « Paese terzo sicuro »; 2) la necessità di considerare come manifestamente infondate le domande di asilo che non risultino riconducibili alla Convenzione di Ginevra del 1951; 3) l'individuazione di Stati di origine nei quali, in generale, non sussistono rischi di persecuzione e dunque la possibilità di adottare una procedura accelerata di esame delle domande formulate da persone provenienti da tali Stati.

Il Comitato esecutivo dell'ACNUR ha anche riconosciuto, nelle conclusioni n. 28 e 30, l'importanza di introdurre una procedura accelerata per le domande manifestamente infondate, purché vengano salvaguardate alcune condizioni minime, rispettate nel testo qui proposto, riguardanti la procedura e la protezione legale.

Qualora si verifichino i casi previsti delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma in esame, la Commissione centrale non entra nel merito pieno della domanda e si limita a dichiararne l'inammissibilità.

La lettera *a)* riguarda il caso in cui il richiedente asilo goda di protezione sufficiente in altro Stato. Poiché in tal caso manca la necessità di chiedere protezione allo Stato italiano, la domanda può essere dichiarata inammissibile.

La lettera *b)* riprende il concetto di « Paese terzo sicuro » sopra indicato e si conforma alla nozione di Stato responsabile per l'esame della domanda di asilo prevista nell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 e nella Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, stabilendo che qualora il richiedente asilo abbia transitato in un Paese terzo ove venga data effettiva attuazione alla Convenzione di Ginevra, la domanda potrà essere dichiarata inammissibile.

Peraltro, la domanda di asilo è formulata non solo in base alla Convenzione di Ginevra, ma anche in base alla Costituzione italiana. Per tale motivo, la legge n. 338 del 1993, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di Schengen, ha espressamente previsto l'obbligo delle competenti autorità nazionali di esaminare direttamente una domanda di asilo presentata ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione (articolo 17). In teoria, perciò, mentre una domanda formulata in base alla Convenzione di Ginevra può dare luogo ad una declaratoria di inammissibilità, una domanda formulata in base alla Costituzione comporta l'obbligo di esame da parte delle autorità competenti.

Per evitare il rischio di una disparità di trattamento sul piano procedurale basata su una mera qualificazione formale della domanda, è stato perciò previsto un *termine minimo di tre mesi* per la permanenza in un Paese terzo. Se la permanenza è inferiore a tale termine, si dovrà sempre ed in ogni caso procedere all'espletamento della procedura di riconoscimento dell'asilo (salvo che non intervengano cause ostative *diverse* dalla permanenza in un Paese terzo). Se la permanenza supera i tre mesi, si applicherà in ogni caso l'articolo 5 comma 1, lettera *b)* in esame e dunque l'obbligo di esaminare la domanda contenuto nella legge n. 388 del 1993 cade. L'introduzione di un termine fisso elimina, inoltre, i problemi interpretativi che la nozione di « transito » in un Paese terzo, contenuta nella legislazione vigente, ha originato.

Peraltro, la provenienza da e la permanenza per un periodo superiore a tre mesi in un « Paese terzo sicuro » potranno condurre ad una declaratoria di inammissibilità della domanda solo se verrà accertato il consenso dello Stato terzo alla riammissione del richiedente asilo. Tale consenso potrà essere desunto dalla sussistenza di trattati relativi alla riammissione dei richiedenti asilo.

La lettera *c)* riprende la nozione di domanda manifestamente infondata contenuta nelle risoluzioni del Consiglio europeo e nelle Conclusioni del Comitato esecutivo dell'ACNUR citate.

Ove venga dichiarata l'inammissibilità della domanda, il richiedente asilo ha diritto a proporre ricorso giurisdizionale (confronta articolo 6, comma 6). Resta cioè salvo il diritto alla difesa, garantito dalla Costituzione. Ciò è in linea anche con le conclusioni del Comitato esecutivo dell'ACNUR sopra indicate, che hanno sollecitato la possibilità di revisione giurisdizionale della decisione di manifesta inammissibilità. Peraltro, la sussistenza di una delle cause previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)*, giustifica l'eliminazione del doppio grado di giurisdizione. Il richiedente asilo, qualora si trovi alla frontiera, non potrà fare ingresso nel territorio fino alla definizione della procedura amministrativa e giurisdizionale sull'inammissibilità della domanda. È necessario perciò, sia nell'interesse del richiedente asilo che in quello dello Stato tenuto a provvedere alla sua accoglienza, prevedere che i tempi della procedura siano il più possibile stretti.

Articolo 6. La procedura di manifesta inammissibilità della domanda assume modalità di attuazione particolari qualora lo straniero si trovi alla frontiera. Da un lato, lo Stato può avere interesse a che lo straniero la cui domanda sia abusiva non faccia ingresso pieno nel territorio nazionale: sappiamo infatti che, una volta che lo straniero oltrepassi la cosiddetta zona di transito, l'eventuale esecuzione della sua espulsione può diventare di difficile realizzazione.

Dall'altro lato, inderogabili ragioni di tutela dello straniero impongono di limitare nel tempo e di sottoporre a controllo giurisdizionale la detenzione nella zona di transito: ciò in applicazione, tra l'altro, del disposto costituzionale, che stabilisce l'inviolabilità della libertà personale.

Articolo 7. L'articolo indica le modalità di esplicazione del diritto di difesa da parte del richiedente asilo. Esso è improntato al principio di celerità del giudizio, che tutela il richiedente asilo le cui ragioni siano fondate.

Qualora venga proposto ricorso, la novità di maggiore rilievo è costituita dalla sospensione automatica del provvedimento di espulsione fino alla decisione definitiva in sede giurisdizionale. Viene perciò eliminata la possibilità, implicitamente prevista dalla normativa vigente, che all'espulsione venga data esecuzione nonostante la pendenza di giudizio.

Articolo 8. *Comma 1.* Il richiedente asilo ha il dovere di collaborare con le autorità competenti, secondo il principio già enunciato dall'articolo 31, comma 1, della Convenzione di Ginevra del 1951: « Gli stati contraenti non applicheranno sanzioni penali per ingresso o soggiorno irregolare a quei rifugiati che (...) entrano o si trovano sul loro territorio senza autorizzazione, purché si presentino senza indugio alle autorità ed espongano ragioni ritenute valide per il loro ingresso o la loro presenza irregolare ».

Commi 2 e 3. Durante l'espletamento della procedura di asilo, il richiedente ha diritto ad un permesso di soggiorno trimestrale. Tale permesso è valido per l'iscrizione anagrafica, come già previsto dalla normativa vigente. Inoltre, il soggetto ha diritto ad usufruire dell'assistenza sanitaria nazionale: ciò costituisce un'importante novità.

Comma 4. Nel caso in cui i termini stabiliti per la durata della procedura di riconoscimento dell'asilo decorrano senza che intervengano le decisioni previste, il richiedente avrà diritto ad un permesso di soggiorno annuale che gli consentirà di iscriversi nelle liste di collocamento e, dunque, di lavorare. Questa disposizione fornisce una tutela contro possibili ritardi non imputabili al richiedente asilo e gli permette, in tal caso, di condurre una vita regolare in attesa della decisione definitiva. Il permesso di soggiorno decade in caso di respingimento definitivo della domanda di asilo.

Articolo 9. *Commi 1 e 4.* Il trattamento riservato ai rifugiati viene equiparato a quello accordato ai cittadini italiani in materia di lavoro dipendente ed autonomo,

istruzione, previdenza, assistenza sociale e sanitaria.

Tale equiparazione è espressamente contemplata, in alcuni ambiti, dalle disposizioni della Convenzione di Ginevra (in materia di istruzione primaria, legislazione del lavoro e della sicurezza sociale, assistenza pubblica, attività salariate).

Il presente articolo amplia, in parte, la portata di tali disposizioni, conformemente allo spirito della Convenzione ed all'approccio già adottato dalla legislazione italiana. Ad esempio, in materia di istruzione, la legge n. 390 del 1991 prevede, all'articolo 20, comma 3: « Gli studenti, le cui competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, sono equiparati, agli effetti della presente legge, ai cittadini italiani ». Per quanto riguarda l'ambito dell'istruzione (in particolare per l'accesso agli studi e la concessione di borse di studio), l'articolo in esame attribuisce al Governo il compito di stabilire, in via amministrativa, le modalità di attuazione del principio di equiparazione ai cittadini italiani.

Commi 1, 2 e 6. Viene sancito il diritto incondizionato dei rifugiati al ricongiungimento familiare. In Italia tale diritto è stato finora vincolato al soddisfacimento di requisiti finanziari, in contrasto con i princìpi adottati in molti Paesi europei; le misure previste ai suddetti commi consentono, quindi, all'Italia di allinearsi con la normativa europea.

La necessità di tutelare il principio dell'unità familiare è stata inoltre ripetutamente affermata dal Comitato esecutivo dell'ACNUR. In particolare le disposizioni in esame si conformano alle disposizioni della risoluzione n. 24, che afferma la necessità di applicare criteri liberi per l'identificazione dei familiari da accogliere nel Paese, nonché la possibilità di godere, da parte dei familiari, dello stesso *status* giuridico degli stessi diritti del capo famiglia riconosciuto come rifugiato.

Comma 3. Vengono qui definite le modalità di cessazione dello *status* di rifugiato. finora disciplinate in via amministrativa (circolare n. 16 del 1953 del Ministro dell'interno).

Comma 5. La normativa vigente prevede già, per tutti gli extracomunitari residenti in Italia, la possibilità di accedere ai pubblici impieghi (ad eccezione delle Forze armate e dei Corpi civili militarmente ordinati) in livelli non superiori al quinto.

Il diritto di accesso al pubblico impiego viene qui ampliato, con l'unica preclusione delle cariche che prevedano il giuramento di fedeltà allo Stato, le quali rimangono riservate ai cittadini italiani.

Tale ampliamento permette all'Italia di conformarsi alle misure previste in materia di attività salariale dalla Convenzione di Ginevra che, all'articolo 17, prevede di accordare ai rifugiati il trattamento più favorevole accordato ai cittadini di uno Stato straniero. Nel caso italiano, in pratica, i rifugiati hanno diritto a ricevere lo stesso trattamento riservato ai lavoratori italiani, dato che il trattamento più favorevole accordato dal nostro ordinamento è quello riservato ai cittadini di S. Marino e della Somalia in virtù di convenzioni bilaterali che li parificano ai cittadini italiani.

Articolo 10. Sappiamo che talvolta l'entità numerica degli afflussi può mettere a dura prova la macchina amministrativa. Gli afflussi di massa di albanesi, di recente tornati di attualità oltre che gli afflussi di somali ed ex-jugoslavi, hanno dimostrato che di fronte ad episodi di rilevante portata non sempre possono trovare attuazione le ordinarie procedure previste per casi singoli. È necessario perciò che la legge disponga criteri chiari, in base ai quali le amministrazioni siano poste in grado di affrontare situazioni di emergenza.

Articolo 11. *Commi 1 e 2.* La creazione delle strutture di accoglienza è già prevista dalla normativa vigente (legge Martelli e decreto ministeriale n. 567 del 1993). Si è ritenuto opportuno estendere espressa-

mente le attuali previsioni al caso di espletamento della procedura di inammissibilità. Le strutture di accoglienza indicate al comma 1 potranno, ovviamente, funzionare in stretto collegamento con quelle previste dalla normativa già in vigore.

Commi 3 e 4. La competenza dei comuni per aspetti collegati all'assistenza è già prevista dalla normativa vigente. L'ipotesi di afflusso di massa e di conseguente intervento del Ministero dell'interno si ricollega a quanto previsto all'articolo 10.

Articoli 12 e 13. Viene espressamente sancito il principio che lo Stato ha una responsabilità verso i rifugiati, in considerazione della loro specifica posizione che li differenzia da quella degli immigrati. La funzione di informazione tende a tutelare in primo luogo i rifugiati, ma anche i richiedenti asilo e tutti coloro (operatori, enti, eccetera) che siano chiamati ad applicare la legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO DI ASILO

ART. 1.

(Rifugiati).

1. La presente legge stabilisce le norme di attuazione del diritto di asilo, come riconosciuto ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati, del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722.

2. Hanno diritto di asilo nel territorio della Repubblica gli stranieri ai quali sia impedito, nel Paese di origine o, nel caso di apolidi, nel Paese di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ed, in particolare, gli stranieri i quali, temendo a ragione di essere perseguitati per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, sesso, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od etnico, si trovano fuori del Paese di cui sono cittadini o, se apolidi, fuori del Paese nel quale avevano la residenza abituale, e non vogliono o non possono, a causa di tale timore, tornare in tale Paese od avvalersi della sua protezione.

3. Coloro ai quali è riconosciuto il diritto di asilo ai sensi del comma 1 sono dichiarati rifugiati.

ART. 2.

(Rifugiati di fatto).

1. Rientrano nella definizione di cui all'articolo 1 coloro la cui domanda di asilo sia motivata da una situazione di

guerra, di guerra civile, di grave turbamento dell'ordine pubblico o di violazioni estese dei diritti dell'uomo nel Paese d'origine od, in caso di apolidi, nel Paese di residenza.

ART. 3.

(Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo, di seguito denominata « Commissione centrale » alla quale è affidato il compito di esaminare e valutare le domande di asilo presentate ai sensi della presente legge.

2. La Commissione centrale è rinnovata ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Essa è presieduta da un magistrato di Cassazione, nominato dal Consiglio superiore della magistratura ed è composta da un funzionario, con qualifica non inferiore a dirigente, in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da un rappresentante di un'organizzazione non governativa di tutela dei diritti dell'uomo indicata dal delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati in Italia.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità di funzionamento della Commissione centrale.

ART. 4.

(Procedura).

1. La domanda per il riconoscimento del diritto di asilo ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere presentata:

a) al posto di frontiera al momento dell'ingresso dello straniero od apolide nel territorio nazionale;

b) alla questura del luogo di residenza del richiedente;

c) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nello Stato di cittadinanza o residenza nonché nello Stato di transito;

d) al comandante di una nave od aeromobile italiani in navigazione.

2. La domanda di asilo deve essere redatta in forma scritta o mediante dichiarazione orale verbalizzata dall'autorità che la riceve. Ove possibile, la verbalizzazione deve avvenire secondo il modulo di cui alla tabella A allegata alla presente legge. Ove richiesto, la domanda può essere formulata con l'assistenza linguistica di persona imparziale nonché nelle ipotesi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1, con l'assistenza di una persona esperta indicata dal richiedente. I Rappresentanti del Consiglio italiano per i rifugiati e operatori volontari specificamente autorizzati sulla base di appositi piani di collaborazione tra le amministrazioni pubbliche interessate e le associazioni di volontariato predisposti dalle competenti prefetture, possono essere presenti ai principali valichi di frontiera ed, alle frontiere aeroportuali, all'interno della zona di transito, al fine di prestare opera di informazione e prima assistenza per i richiedenti asilo.

3. Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, l'autorità che riceve la domanda di asilo deve immediatamente inoltrarla alla Commissione centrale.

4. Nel caso di cui alla lettera *c)* del comma 1, l'autorità che riceve la domanda di asilo provvede all'audizione del richiedente e successivamente trasmette il relativo verbale alla Commissione centrale per la decisione.

5. Nel caso di cui alla lettera *d)* del comma 1 e qualora si tratti di vettore aereo, il comandante invia la domanda alla Commissione centrale per il tramite dell'ufficio di polizia del primo scalo nel territorio della Repubblica ovvero, qualora si tratti di vettore marittimo, la trasmette alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana presso lo Stato di primo scalo, per gli adempimenti previsti al comma 4.

6. La Commissione centrale decide entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di asilo. Al procedimento davanti alla Commissione centrale si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il richiedente asilo, in sede di audizione personale, ha facoltà di avvalersi di un esperto di sua fiducia.

ART. 5.

(Inammissibilità della domanda di asilo per manifesta infondatezza).

1. La domanda di asilo può essere dichiarata inammissibile nel caso in cui essa risulti manifestamente infondata. Competente a decidere in merito è la Commissione centrale, che tiene conto dei seguenti elementi:

a) il fatto che il richiedente sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato ove possa godere di protezione effettiva;

b) la provenienza da ed il soggiorno per un periodo superiore a tre mesi in uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951. La Commissione centrale deve accertare il consenso dello Stato terzo alla riammissione del rifugiato, al fine di consentirne l'accesso ad una giusta procedura di esame della domanda di asilo e di proteggerlo dal rischio di respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 1;

c) il fatto che i motivi addotti a sostegno della domanda di asilo non siano in alcun modo collegati ai motivi di cui all'articolo 1.

ART. 6.

(Custodia dello straniero respinto alla frontiera).

1. Ove la domanda di asilo sia presentata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)* e sorgano dubbi sulla sua

ammissibilità, lo straniero respinto alla frontiera deve essere posto sotto custodia e per il suo caso si dà luogo al procedimento giurisdizionale previsto dal presente articolo qualora sia ritenuta sussistente una delle cause ostative alla accettazione della domanda di asilo previste all'articolo 5.

2. Nei casi indicati al comma 1 il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera presso il quale è effettuato il respingimento provvede tempestivamente a compiere i seguenti atti:

a) disporre in via provvisoria, con provvedimento scritto e motivato consegnato immediatamente all'interessato, la custodia dello straniero in apposite strutture di accoglienza, incluse, ove necessario, le strutture ospedaliere;

b) comunicare la notizia del provvedimento di respingimento e di quello di custodia provvisoria al pretore competente per territorio ed al competente procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale ovvero, quando si tratti di minore di età, al presidente del tribunale per i minorenni ed al procuratore della Repubblica presso lo stesso tribunale, nonché al presidente della Commissione centrale e al difensore dello straniero, che può essere nominato d'ufficio.

3. Se lo straniero respinto non comprende la lingua italiana si provvede, secondo modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge, alla *nomina di un interprete.*

4. Ricevuta la notizia dei provvedimenti di cui al comma 2, il giudice si reca immediatamente presso il luogo in cui è custodito lo straniero respinto ove, alla presenza dell'interprete e del difensore, lo informa delle sue facoltà e dello svolgimento del procedimento successivo, acquisisce copia dei provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria ed assume d'ufficio o su richiesta dello straniero o del dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, tutte le notizie ed i documenti utili ad

accertare le circostanze e le motivazioni del respingimento alla frontiera, la condizione personale dello straniero, la situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza e la eseguibilità del rimpatrio. Il presidente della Commissione centrale può, d'ufficio o su richiesta del giudice, inviare nota informativa sulla situazione del rispetto dei diritti umani nel Paese di origine o di provenienza.

5. Entro il termine perentorio di quarantotto ore dalla comunicazione dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo, effettuata dal dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera, il giudice adotta, con ordinanza, uno dei seguenti provvedimenti:

a) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia e dispone la continuazione della custodia dello straniero, qualora i motivi appaiano infondati e sia possibile eseguire il rimpatrio dello straniero entro i quindici giorni successivi all'adozione dell'ordinanza;

b) convalida i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria, ed ordina all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente l'ingresso dello straniero all'interno del territorio dello Stato, ed al questore della provincia in cui è posto il valico di frontiera di rilasciare un permesso di soggiorno qualora il rimpatrio dello straniero non sia eseguibile entro i quindici giorni dalla data di adozione dell'ordinanza. In tal caso il giudice può, altresì, disporre la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza anche con l'obbligo di dimora a carico dello straniero;

c) nel caso in cui i provvedimenti di respingimento e di custodia provvisoria riguardino minori, dispone modalità di custodia provvisoria che consentano di non interrompere i rapporti affettivi con il nucleo familiare di appartenenza;

d) annulla i provvedimenti di respingimento alla frontiera e di custodia provvisoria qualora essi appaiano basati su circostanze manifestamente infondate ed or-

dina, altresì, all'ufficio di polizia di frontiera di consentire immediatamente il regolare ingresso dello straniero nel territorio dello Stato;

e) annulla il provvedimento di custodia provvisoria qualora non risulti sussistere alcuna delle cause ostative previste all'articolo 5 e, pertanto, ordina all'ufficio di polizia di frontiera di ricevere immediatamente la domanda di asilo secondo le modalità previste dalla presente legge e di consentire successivamente allo straniero il regolare ingresso nel territorio dello Stato;

f) annulla il provvedimento di custodia e dispone l'immediata rimessione in libertà dello straniero nei casi in cui vi sia stato un errore di persona o un errore di nome ovvero manchi il provvedimento di respingimento alla frontiera;

g) annulla il provvedimento di custodia e dispone l'immediata rimessione in libertà dello straniero se le condizioni mediche di quest'ultimo non consentano il protrarsi della custodia provvisoria.

6. Avverso l'ordinanza di cui al comma 5 lo straniero ed il suo difensore possono proporre ricorso per Cassazione nei modi e tempi previsti dall'articolo 311 del codice di procedura penale. La presentazione del ricorso ha effetti sospensivi.

ART. 7.

(Ricorsi giurisdizionali).

1. I ricorsi contro i provvedimenti dichiarativi dell'inammissibilità della domanda di asilo ai sensi dell'articolo 5 od i provvedimenti di diniego o revoca dell'asilo sono devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

2. I termini stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti al comma 1 del presente articolo. Il ricorso ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento di espulsione, fino alla definitiva decisione sulla domanda. Il

Tribunale amministrativo regionale competente ed il Consiglio di Stato decidono con propria sentenza da depositare entro centoventi giorni dal deposito dei rispettivi ricorsi.

3. Il termine per proporre ricorso contro la dichiarazione di inammissibilità della domanda è di tre giorni dalla data in cui l'interessato ne ha ricevuto notifica. Il ricorso con la prova dell'eseguita notificazione, deve essere dal ricorrente, entro il giorno successivo alla notificazione medesima, depositato, insieme al provvedimento impugnato, nella cancelleria del tribunale amministrativo regionale competente. Quest'ultimo decide con immediatezza e, in ogni caso, non oltre sette giorni dal deposito del ricorso, in via definitiva. Ove la decisione non segua entro il termine indicato, il richiedente deve essere ammesso all'espletamento dell'ordinaria procedura di asilo. Il provvedimento che dichiara l'inammissibilità della domanda resta sospeso fino alla notifica all'interessato della decisione del tribunale amministrativo regionale.

4. Nel caso in cui la domanda di asilo sia stata presentata secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, il richiedente asilo, qualora intenda proporre il ricorso di cui al comma 1 del presente articolo, deve sottoscrivere una dichiarazione in tal senso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Questa provvede immediatamente all'inoltro della dichiarazione, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4. La Commissione centrale nomina un avvocato d'ufficio entro due giorni dal ricevimento della dichiarazione.

ART. 8.

(Diritti e doveri dei richiedenti asilo).

1. Il richiedente asilo è tenuto a collaborare con le autorità competenti per l'espletamento delle necessarie procedure ed a rendere dichiarazioni conformi a verità.

2. La questura competente del luogo di dimora del richiedente asilo rilascia, dietro richiesta dell'interessato, un permesso di

soggiorno della durata di tre mesi, rinnovabile. Il richiedente asilo è tenuto a comunicare tempestivamente alla questura ogni variazione di domicilio.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 2 dà diritto all'iscrizione anagrafica. Il richiedente asilo ha diritto all'assistenza sanitaria nazionale per tutta la durata del procedimento.

4. Qualora decorra inutilmente uno dei termini per la decisione previsti agli articoli 4, comma 6, e 7, comma 2, il richiedente asilo ha diritto ad un permesso di soggiorno di durata annuale rinnovabile, che decade qualora la domanda sia respinta in via definitiva. Detto permesso di soggiorno è titolo per richiedere l'iscrizione temporanea nelle liste di collocamento.

ART. 9.

(Diritti dei rifugiati).

1. Lo straniero che ha conseguito lo *status* di rifugiato ai sensi dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione e degli articoli 1 e 2 della presente legge, ha diritto di soggiornare nel territorio dello Stato e di godere dello stesso trattamento del cittadino italiano per quanto riguarda il lavoro dipendente ed autonomo; egli ha, altresì, diritto all'istruzione, alla previdenza, all'assistenza sociale e sanitaria ed al ricongiungimento familiare con il coniuge, i figli minori ed i genitori a carico, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

2. In via eccezionale, può essere autorizzato il ricongiungimento con familiari diversi da quelli indicati al comma 1, qualora ciò risponda ad inderogabili esigenze di equità od a ragioni umanitarie.

3. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di tre anni ed è rinnovabile; dopo il rinnovo, esso ha durata indeterminata. Qualora sopraggiunga una delle circostanze indicate nell'articolo 1 C della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, resa esecutiva con legge 24 luglio 1954, n. 722, o comunque, vengano a

cessare le ragioni a supporto del riconoscimento del diritto di asilo, la Commissione centrale può disporre la cessazione dello *status* di rifugiato secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 6, della presente legge. In tal caso, ove l'interessato non abbia altri motivi, in base alle vigenti disposizioni in materia di stranieri, per soggiornare nel territorio nazionale, la questura competente per territorio ritira il permesso di soggiorno.

4. I rifugiati hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado e usufruiscono del diritto allo studio alla pari dei cittadini italiani. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di stabilire le modalità di accertamento dei titoli di studio stranieri, di richiesta di borse di studio in Italia, nonché la durata e le caratteristiche dei corsi ulteriori da seguire per il conseguimento di titoli di studio italiani.

5. I rifugiati hanno accesso ai pubblici impieghi che non comportino il giuramento di fedeltà allo Stato.

6. I diritti previsti al comma 1 si estendono al coniuge, ai figli minori, ai genitori a carico del rifugiato nonché ai familiari indicati al comma 2 che accompagnano il rifugiato o per i quali questi richiede il ricongiungimento. I soggetti di cui al presente comma hanno, altresì, diritto, di asilo qualora ne facciano richiesta sulla base del solo vincolo familiare.

CAPO II

AFFLUSSI DI MASSA

ART. 10.

(Afflusso di massa).

1. In caso di afflusso di massa per uno dei motivi di cui all'articolo 2, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, su proposta della Com-

missione centrale e sentito il parere della delegazione italiana presso l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati dispone, con proprio decreto, la determinazione di gruppo dello *status* di rifugiato sulla base della nazionalità, appartenenza *etnica, professione di fede religiosa, provenienza* da determinate aree territoriali, o di altri analoghi criteri da stabilire specificamente.

2. Nel caso di determinazione di gruppo stabilita ai sensi del comma 1 del presente articolo, la domanda di asilo deve essere presentata secondo le modalità previste all'articolo 4, comma 1. La dichiarazione del soggetto può, in tale caso, essere limitata alla indicazione delle generalità, della nazionalità, del gruppo etnico o religioso di appartenenza o dell'area di provenienza ovvero di altri elementi stabiliti ai sensi del comma 1.

3. L'autorità che riceve la domanda di cui al comma 2 la trasmette alla Commissione centrale, che considera i richiedenti asilo come rifugiati,

4. In caso di afflusso di massa ai sensi del presente articolo il Ministero dell'interno è tenuto ad informare le prefetture e le questure.

5. La Commissione centrale effettua verifiche annuali ai fini di valutare l'applicabilità della clausola di cessazione dello *status* di rifugiati, secondo quanto disposto all'articolo 9, comma 3.

6. Ai rifugiati indicati al comma 1 è rilasciato un permesso di soggiorno di durata annuale, rinnovabile qualora non venga disposta la sussistenza della clausola di cessazione all'esito della verifica di cui al comma 5. Essi hanno, altresì, diritto di ottenere un titolo di viaggio per stranieri rilasciato dal Ministro dell'interno.

CAPO III

INTERVENTI DI ASSISTENZA

ART. 11.

(Richiedenti asilo).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro della sanità e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono istituite, presso i principali valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali, strutture di accoglienza provvisoria per i richiedenti asilo durante l'espletamento della procedura di ammissibilità prevista all'articolo 5.

2. I comuni sono tenuti a fornire accoglienza ai richiedenti asilo privi di ospitalità in Italia, per la durata del procedimento e degli eventuali giudizi amministrativi, salvo il caso di cui all'articolo 8, comma 4.

3. In caso di afflussi di massa nel territorio azionale ai sensi dell'articolo 10, il Ministero dell'interno dispone la sistemazione dei richiedenti asilo in strutture di accoglienza temporanea.

4. Ai richiedenti asilo che, entrati in Italia dopo la data di entrata in vigore della presente legge, risultino privi di mezzi di sussistenza, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere un contributo di prima assistenza per la durata del procedimento e degli eventuali giudizi amministrativi, salvo il caso di cui all'articolo 8, comma 4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione di detto contributo, nonché i meccanismi di adeguamento al costo della vita.

ART. 12.

(Rifugiati).

1. Lo Stato favorisce l'inserimento sociale dei rifugiati.

2. Il Ministro dell'interno può concedere al rifugiato riconosciuto tale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, contributi finalizzati a progetti di integrazione o destinati a far fronte a prime necessità.

3. Le regioni sono autorizzate a concedere contributi finanziari per il rimpatrio volontario dei rifugiati. A tal fine sono erogati contributi alle regioni a carico del bilancio dello Stato.

4. All'onere di cui al comma 3 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

ART. 13.

(Informazione e consulenza).

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministero dell'interno, nonché i patronati, le istituzioni o le fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di rifugiati ed organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di garantirne la piena conoscenza ed attuazione.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 14.

(Disposizioni generali e transitorie).

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge, sono abrogati.

2. Fino alla emanazione del regolamento di attuazione della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

TABELLA *A*
(v. articolo 4, comma 2)

MODULO DI DOMANDA DI ASILO

Richiesta di asilo da inoltrare alla Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di asilo.

Luogo di presentazione.

Data.

Autorità ricevente.

Dati personali.

Cognome.

Nome.

Data e luogo di nascita.

Passaporto/Documento di riconoscimento.

Rilasciato da.

Visto.

Titolo di studio/qualificazione professionale.

Vettore (aereo, marittimo, terrestre).

Transitato da Paesi terzi ?

In caso di transito, durata e motivi.

Ha già richiesto asilo nel Paese di transito ?

Se sì, per quali motivi/Se no, per quali motivi.

Ha già richiesto asilo in Italia? Se sì, quando ?

Indicare i motivi della richiesta di asilo: perseguitato per:

razza;

religione;

nazionalità;

sesso;

appartenenza a un determinato gruppo sociale o etnico;

esercizio delle libertà democratiche;

ulteriori motivi (guerra, guerra civile, grave turbamento dell'ordine pubblico o violazioni estese dei diritti dell'uomo).

È stato detenuto ? Se sì, per quanto tempo ?

È stato processato? Se sì, allegare eventuali documenti processuali.

Accompagnato da familiari ?

Qualche familiare è stato già riconosciuto rifugiato in Italia o in altri Paesi ? Se sì, indicare lo Stato e il grado di parentela.

Altre informazioni utili (storia personale, fornire sempre data e luoghi degli avvenimenti).

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1782
Lire 1000